

(n. 374)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: Villari, Cracolici, Apprendi, Calanna, Cantafia, De Benedictis, Di Benedetto, Di Guardo, Oddo, Panarello, Panepinto, Speziale, Termine, Zago, Zappulla

il 3 ottobre 2006

Disciplina delle cooperative sociali

----O----

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

le cooperative sociali costituiscono un settore specifico che la legge 8 novembre 1991, n. 381 riconosce e definisce come imprese sociali di interesse generale senza finalità lucrative. La legge stessa assegna compiti di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, definite cooperative di tipo A, nonché di gestione di attività e di servizi diversi per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati, definite cooperative di tipo B.

La normativa in questione prevede l'istituzione di consorzi sociali al fine di promuovere lo sviluppo di ambedue i tipi di cooperative sociali; prevede anche la concessione di incentivi fiscali e tributari, di interventi finanziari per l'abbattimento

del costo del lavoro e di altre agevolazioni, anche in deroga alle norme sugli appalti pubblici.

La legge 8 novembre 1991 n. 381 prevedeva che a distanza di un anno dalla sua entrata in vigore le regioni approvassero norme di attuazione, istituendo l'Albo regionale delle cooperative sociali, determinando le modalità di raccordo con le politiche dei servizi socio-sanitari, di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione.

La Regione siciliana ha messo in atto attraverso l'articolo 74 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 un recepimento della normativa che giudichiamo formale e quindi inadeguato nel non tenere conto della nostra realtà specifica che necessita invece di un provvedimento normativo più dettagliato e aggiornato.

Nel proporre il presente disegno di legge si vuole rispondere quindi ad alcuni dei principi generali della normativa nazionale, nonché di quella regionale, in materia di cooperazione e di politiche attive del lavoro. Si tende a riconoscere alla cooperativa sociale lo status di impresa sociale di interesse generale, come strumento di sostegno alle fasce deboli della popolazione, nonché per la creazione, nello stesso tempo, di occasioni vantaggiose di lavoro per operatore dei servizi e/o cittadini svantaggiati che altrimenti rimarrebbero ai margini della società.

Si prevedono ancora agevolazioni anche rispetto alle altre cooperative, rispondendo alla volontà del legislatore nazionale che ha voluto istituire una specificità nell'ambito della categoria società cooperative.

Gli articoli iniziali definiscono l'ambito di corrispondenza ai principi cardine della legge 8 novembre 1991 n. 381, predisponendo gli scopi della normativa regionale, la figura giuridica delle cooperative sociali e dei loro consorzi; definiscono ancora le figure dei soci volontari, quelle delle persone svantaggiate e dispongono sulla partecipazione delle persone giuridiche.

Gli articoli successivi disciplinano l'albo regionale delle cooperative sociali preferendo creare una sezione speciale dell'albo regionale, già esistente, di cui all'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22; questo nello spirito della normativa nazionale cercando di non creare strumenti che complicassero e appesantissero la gestione delle cooperative e che nello stesso tempo favorissero un raccordo reale con i servizi socio-sanitari (vedi articolo 9, legge n. 381 del 1991). L'albo è tenuto presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali. E' previsto, peraltro, quale requisito imprescindibile per l'esercizio delle attività di tali cooperative, la regolarità nei confronti delle ispezioni ordinarie annuali, mantenendo e addirittura rafforzando il ruolo di vigilanza svolto dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

Con l'intento di non affievolire il controllo sulle cooperative sociali si è teso però a snellire i procedimenti amministrativi in linea con la normativa nazionale più recente, puntando più su un rigoroso controllo sostanziale che su rigidi controlli meramente formali e burocratici. L'albo viene gestito, in linea con la normativa regionale vigente, dalla commissione di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 27, integrata adeguatamente alla luce dei nuovi compiti da assolvere.

Gli articoli dall'11 al 14 regolano il raccordo con le politiche socio-sanitarie e di formazione professionale, riconoscono alle cooperative sociali benefici ed incentivi specifici senza che ciò faccia loro perdere lo status di imprese non lucrative e, quindi, consentendo l'attivazione dei canali normali per la generalità delle cooperative, a parità di requisiti e condizioni. In questo senso vengono predisposti interventi specifici per favorire la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione di soci e/o lavoratori di cooperative sociali, con integrazione da parte della Regione dei contributi eventualmente posti a carico delle stesse cooperative. Vengono previste, altresì, disposizioni di raccordo con le politiche socio-assistenziali, sanitarie ed educative e viene riconosciuta alle cooperative sociali la condizione di strumento qualificato per le politiche attive del lavoro, in quanto capace di creare occupazione di elevato livello professionale e di sostegno alle fasce deboli ed emarginate della popolazione della Regione.

Gli articoli dal 15 al 19 regolano le modalità di affidamento e di fornitura di beni e servizi, stabilendo che vadano elaborate convenzioni tipo con requisiti minimi quali, tra l'altro, durata, conti, controlli, etc... In relazione alle modalità di affidamento si è preferito adeguare l'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 1996 come modificato dalla legge regionale n. 22 del 1996: tale norma è stata resa più agile, chiara e facilmente utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni; si è scelto il regime della concessione mediante affidamento diretto con delibera motivata di giunta fino ad importi di 400.000 euro e dell'appalto concorso oltre tale limite.

Norme specifiche tutelano l'utenza, i lavoratori e favoriscono un controllo più rigoroso delle amministrazioni locali nonché di quelle regionali, quale l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e quello della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.

Si prevede una normativa più rigida sui costi dei servizi al fine di evitare abusi, offrendo punti certi di riferimento e favorendo la scelta del contraente in base ad un rapporto fiduciario tra l'affidatario e la cooperativa nello spirito di strumentalità del primo nei confronti della seconda, senza che ciò possa significare asservimento o affievolimento della tutela degli utenti o dei lavoratori impiegati. Bisogna considerare che tali contratti sono costituiti per la maggior parte da prestazione di lavoro, risultando del tutto secondario e marginale l'acquisto di beni e servizi diversi da parte delle cooperative.

Gli articoli dal 20 al 22 denominati 'Norme di incentivazione' prevedono contributi della Regione a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione sociale privilegiando interventi innovativi e tendenti a creare occasioni stabili di lavoro per gli operatori e/o per i cittadini svantaggiati, potenziando i servizi e le strutture socio-assistenziali e sanitarie, sicuri momenti di arricchimento per la popolazione siciliana, capaci di apportare nel medio periodo risparmi notevoli per la spesa pubblica.

Sono contributi per il contenimento del costo del lavoro, misura utile a garantire nell'applicazione pratica della legge il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria. Tali misure garantiscono anche i lavoratori in forza alle cooperative, evitando la corsa all'espulsione di manodopera già in servizio per far posto a lavoratori di prima assunzione che possono godere degli innumerevoli incentivi previsti dalla legislazione ordinaria in materia di sostegno all'occupazione.

Gli articoli dal 23 al 28 prevedono norme transitorie finali nonché di riordino e adeguamento delle commissioni regionali che concorrono all'applicazione della legge, nonché norme di modifica e adeguamento di disposizioni legislative regionali divenute incompatibili e/o anacronistiche con il dettato della proposta di legge.

La commissione per la gestione dell'albo regionale di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 27 del 1990, il Comitato di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 22 del 1986 e la Commissione regionale per l'impiego di cui alla legge regionale n. 36 del 1990 vengono rideterminate e adeguate nella composizione per tutelare le parti sociali più deboli e nello stesso tempo divenire più funzionali ed agili.

Viene, ancora, integrata la legge regionale n. 214 del 1979 che fino ad oggi ha creato forme di oligopolio nella gestione degli asili nidi anacronistiche e contrarie alla normativa regionale, nazionale e comunitaria, agendo sulla par condicio nell'acquisizione dei pubblici appalti.

Vengono, infine, previste norme transitorie per consentire un' applicazione agile e funzionale della nuova legge, mediante facilitazioni nella prima fase di entrata in vigore della normativa, sia per l'iscrizione all'albo che per il ripiano dei debiti pregressi dei comuni nei confronti degli enti socio-assistenziali.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Finalità

1. La Regione dà specifica attuazione all'articolo 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante disciplina delle cooperative sociali.

2. A tal fine:

- a) riconosce la funzione sociale delle cooperative sociali;
- b) istituisce e regola l'albo regionale delle cooperative sociali;
- c) determina le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione;
- d) fissa i criteri a cui debbono uniformarsi le convenzioni tra cooperative sociali e loro consorzi ed enti pubblici;
- e) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale;
- f) istituisce la 'Commissione regionale per la cooperazione sociale'.

Art. 2.

Definizione di cooperativa sociale

1. Le cooperative sociali perseguono gli scopi previsti dall'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, attraverso:

a) la gestione di servizi socio-assistenziali-educativi e di turismo sociale;

b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, artigianali e commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. Il perseguimento contestuale delle tipologie e di attività previste alle lettere a) e b) del comma 1 è compatibile solo per i consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Le cooperative sociali devono, pertanto, espressamente indicare nei propri statuti in quale delle due tipologie di attività intendono operare, definendone gli scopi.

3. Alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, si applicano le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.

4. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di 'cooperativa sociale'.

Art. 3.

Soci volontari

1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari, che prestino la loro attività gratuitamente.

2. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

3. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

4. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione di contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizi, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del comma 3.

Art. 4.

Persone svantaggiate

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate i disabili fisici, psichici e sensoriali di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992; i soggetti tossicodipendenti o alcool dipendenti presi in carico dai Servizi tossicodipendenze (Ser.T.) avviati presso appositi

centri convenzionati; i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare; i condannati ammessi alle misure alternative di cui agli articoli 47, 47 bis, 47 ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni e coloro che abbiano finito di scontare la pena e che non siano recidivi.

2. Si considerano, inoltre, persone svantaggiate quelle successivamente indicate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'interno, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni e dalla normativa comunitaria.

3. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il 30 per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa.

4. La condizione di persona svantaggiata deve essere attestata da documentazione proveniente da ente della Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto di riservatezza.

Art. 5.

Partecipazione delle persone giuridiche

1. Possono essere ammessi come soci delle cooperative sociali, persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

Art. 6.

Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di consulenza

1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.

Titolo I

Albo regionale delle istituzioni assistenziali e delle cooperative sociali

Art. 7.

Sezione cooperative sociali

1. L'albo regionale delle istituzioni assistenziali istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, di cui all'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, è integrato con la sezione 'cooperative sociali'.

2. La sezione cooperative sociali si articola nei seguenti gruppi:

a) gruppo A, nel quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi e di turismo sociale;

b) gruppo B, nel quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizio), finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

c) gruppo C, nel quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

3. Le iscrizioni di cui ai gruppi A e B sono alternative.

4. L'iscrizione all'albo di cui sopra è condizione per la stipula di rapporti di convenzione tra le cooperative sociali e le pubbliche amministrazioni.

Art. 8.

Requisiti per l'iscrizione

1. Possono essere iscritte all'albo di cui all'articolo 7 le cooperative sociali ed i loro consorzi aventi sede legale nella Regione ed iscritti nella sezione ottava del registro prefettizio delle cooperative.

2. Per ottenere l'iscrizione le cooperative devono presentare all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, domanda corredata di:

a) certificato di iscrizione alla sezione ottava del registro prefettizio;

b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

c) autocertificazione circa gli ambiti di attività in cui la cooperativa opera o intende operare ed i relativi servizi;

d) autocertificazione sulla composizione della compagine sociale che, nelle richieste di iscrizione alla sezione B), deve essere costituita in percentuale da persone svantaggiate a norma dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381; in tale percentuale rientrano i lavoratori svantaggiati che, per loro stato soggettivo, non possono assumere la qualità di socio;

e) relazione sulle caratteristiche professionali di quanti operano nella cooperativa;

f) relazione sull'attività svolta o che si intende svolgere;

g) copia dell'ultimo bilancio;

h) elenco degli amministratori e dei sindaci;

i) elenco dei soci, volontari, lavoratori, sovventori. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali viene autorizzato alle modifiche che si dovessero apportare al presente comma, con riguardo ai documenti che corredano la richiesta d'iscrizione.

3. La domanda di iscrizione dei consorzi deve essere corredata dei documenti di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), ed h) del comma 2. Per ottenere l'iscrizione i con-

sorzi devono essere composti, per almeno l'80 per cento, da cooperative sociali previste dall'articolo 2 comma 1.

4. Nel caso di cooperative o consorzi di nuova costituzione la copia del bilancio é sostituita da un prospetto dimostrativo dei mezzi finanziari disponibili, finalizzati all'attuazione degli scopi sociali, adeguatamente documentati.

5. L'iscrizione all'albo viene disposta con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, previo parere della commissione per la gestione dell'albo regionale delle istituzioni assistenziali e delle cooperative sociali istituito dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 27, entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda completa di tutta la documentazione.

6. Il provvedimento é notificato al richiedente ed annualmente si provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione l'elenco degli enti iscritti.

7. Nel caso di rigetto della domanda ne viene data comunicazione ai soggetti interessati entro il termine di trenta giorni.

Art. 9.

Adempimenti successivi all'iscrizione

1. Le cooperative ed i consorzi iscritti all'albo regionale sono sottoposti alla vigilanza dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca. Si applicano le disposizioni del decreto legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili.

2. Gli uffici preposti alla tenuta dell'albo possono chiedere in qualunque momento informazioni e precisazioni aggiuntive, anche ai fini della revisione dell'albo medesimo.

Art. 10.

Sospensione e cancellazione

1. La sospensione delle cooperative sociali e dei consorzi, previa formale diffida, é disposta, quando questi non abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 9.

2. Si provvede, invece alla cancellazione quando la cooperativa o i consorzi siano stati sciolti, o non siano attivi da più di trentasei mesi o risultino cancellati dal registro prefettizio anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi dell'articolo 9.

3. Il provvedimento di sospensione o cancellazione, disposto con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, sentita la commissione per la gestione dell'albo regionale delle istituzioni assistenziali e delle cooperative sociali, é comunicato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa o consorzio. Il decreto di cancellazione è altresì pubblicato per estratto nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

4. La cooperativa cancellata può avviare nuova istanza di iscrizione all'albo, trascorsi almeno sei mesi dalla data del provvedimento di cancellazione.

5. Qualora il numero dei lavoratori svantaggiati scende al di sotto della percentuale minima indicata all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381, o il numero dei soci volontari previsti al comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 381 del 1991 superi la misura del 50 per cento dell'intera compagine sociale, si procede a cancellazione laddove non si provveda al riequilibrio entro un anno dalla data in cui si è manifestata l'irregolarità.

6. Ai compiti ed ai servizi di vigilanza di cui al decreto legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni, è confermato l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

Titolo II

Modalità di raccordo con le attività dei servizi socio-sanitari ed educativi, di formazione professionale e con le politiche attive del lavoro

Art. 11.

Raccordo con le attività di formazione professionale

1. La Regione, nella predisposizione degli atti di programmazione in materia di formazione professionale, favorisce:

a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative, le cooperative sociali ed i loro consorzi riguardo alla formazione di base e all'aggiornamento degli operatori, anche attraverso l'individuazione, la definizione ed il sostegno di nuovi profili professionali nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e non;

b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali e i loro consorzi, di specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori svantaggiati e non;

c) l'attuazione di autonome iniziative delle cooperative sociali e dei loro consorzi volte alla qualificazione e riqualificazione professionale e manageriale del proprio personale e degli amministratori.

Art. 12.

Formazione professionale

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, di concerto con l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio e l'artigianato e la pesca e con l'Agenzia regionale per l'impiego, su proposta della Commissione regionale per la cooperazione sociale, elabora annualmente, nell'ambito dei criteri di utilizzo del fondo sociale europeo o di altre forme di intervento comunitario, progetti speciali di formazione per le cooperative sociali da presentare nell'ambito del piano annuale di formazione professionale e definisce progetti di formazione o riqualificazione per i soci e/o lavoratori.

2. Rimane salva la possibilità di finanziamento di progetti proposti da cooperative sociali anche nell'ambito dell'ordinaria gestione dei predetti fondi, in concorrenza con altre istituzioni e a parità di requisiti.

3. Per progetti finalizzati all'occupazione e/o di riqualificazione in favore di soci e/o lavoratori di cooperative, previsti da programmi comunitari, il contributo a carico delle cooperative sociali viene integrato dalla Regione siciliana.

Art. 13.

Raccordo con l'attività dei servizi sociosanitari ed educativi

1. La Regione riconosce i valori, il ruolo specifico e prioritario della cooperazione sociale, nella predisposizione degli atti di programmazione delle attività socioassistenziali-sanitarie, educative e di turismo sociale, in forza delle caratteristiche di finalizzazione all'interesse pubblico, di imprenditorialità e di democraticità che le sono proprie.

Art. 14.

Raccordo con le politiche attive del lavoro

1. La Regione riconosce le cooperative sociali e i loro consorzi come soggetti qualificati per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate a sviluppare nuova occupazione.

2. In particolare, possono essere previste, all'interno di interventi di politica del lavoro, iniziative volte a favorire l'affidamento alle cooperative sociali ed ai loro consorzi della fornitura di beni e servizi da parte di amministrazioni pubbliche, nonché a promuovere nell'ambito della regione lo sviluppo imprenditoriale della cooperazione sociale.

Titolo III

Convenzioni tra cooperative sociali ed amministrazioni pubbliche

Art. 15.

Convenzioni

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, avvalendosi del comitato regionale per i servizi socio-assistenziali di cui all'articolo 13 della legge 9 maggio 1986, n. 22, adotta e/o adegua alla presente legge con proprio provvedimento gli schemi di convenzione-tipo rispettivamente per la gestione e la fornitura dei servizi previsti dalla presente legge.

2. Per stipulare le convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali ed i loro consorzi debbono risultare iscritti all'albo regionale istituito dall'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, così come modificato ed integrato dalla presente legge.

3. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione della convenzione.

Art. 16.

Modalità di affidamento

1. L'articolo 15 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, come modificato ed integrato dall'articolo 21 della legge regionale 6 aprile 1996, n.22, è così sostituito:

'Art. 15. - 1. Il comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 3 novembre 1993, n.30, è abrogato.

2. L'Amministrazione regionale, le aziende e gli enti pubblici dell'Isola, nonché quelli vigilati e/o controllati dalla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze per la gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi e di turismo sociale previsti dalla vigente legislazione regionale, nazionale e comunitaria con cooperative sociali e loro consorzi, nonché con le istituzioni socioassistenziali iscritte al relativo albo regionale previsto dall'articolo 26 della legge 9 maggio 1986, n. 22, o autorizzati ai sensi dell'articolo 28 della stessa legge, provvedono, in deroga alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, alla stipula di convenzioni mediante deliberazione motivata della Giunta regionale o altro organo analogo.

3. Le amministrazioni di cui al comma 2 provvedono alla concessione dei servizi sopra richiamati mediante trattativa privata.

4. Le stesse modalità di affidamento per la fornitura di beni e servizi entro il limite dei 400.000 euro si applicano per la stipula di convenzioni con le cooperative sociali e loro consorzi, il cui obiettivo statutario è l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate definite dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

5. Nell'ipotesi che, per l'espletamento dei servizi di cui al comma 2, le strutture vengano messe a disposizione direttamente dalle amministrazioni richiamate al comma 2, può prescindersi dall'obbligo dell'iscrizione all'albo. E' sufficiente in questi casi la dimostrazione del possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi preventivamente definiti dall'amministrazione.

6. Le amministrazioni di cui al comma 2, in carenza di istituzioni socio-assistenziali con il previsto requisito di iscrizione all'albo regionale, sono autorizzate a stipulare convenzioni di durata semestrale, anche con enti non iscritti, tenuto conto della loro effettiva data di costituzione.

7. Nelle fattispecie in cui, entro tale limite semestrale, l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali non procede all'iscrizione, per cause imputabili all'istituzione socio-assistenziale, le amministrazioni sono autorizzate alla stipula di una nuova convenzione con altro soggetto, in conformità al disposto di cui al comma 6.

8. Qualora debba essere affidato un servizio per il quale non vi sia sezione o tipologia dell'albo regionale, gli enti affidatari di cui al comma 2 devono dimostrare il possesso dei requisiti strutturali e/o organizzativi preventivamente definiti dall'amministrazione.

9. Le amministrazioni di cui al comma 2 possono preferire l'istituzione socio-assistenziale avente sede legale in ambito comunale, ovvero, in assenza, in ambito provinciale e, quindi, in ambito regionale. In caso di concorrenza di più istituzioni nello stesso ambito territoriale, l'affidamento è effettuato con delibera motivata e

previa comparazione basata su requisiti progettuali ed economici, chiaramente descritti in via preliminare.

10. Nel caso si tratti di affidare servizi su progetti originari dell'amministrazione, questa è obbligata a darne avviso.'

Art. 17.

Contenuti degli schemi di convenzione-tipo

1. Gli schemi di convenzione-tipo devono contenere:

a) l'indicazione dell'attività oggetto della convenzione e della sua modalità di svolgimento;

b) la durata della convenzione;

c) i requisiti di professionalità del personale impiegato ed in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività;

d) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, comma 5 dell'articolo 2;

e) gli standard tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;

f) l'obbligo di applicazione delle norme contrattuali in materia di rapporti di lavoro;

g) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento per i servizi resi;

h) le forme e le modalità di verifica e vigilanza con particolare riguardo alla tutela degli utenti;

i) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;

l) le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione;

m) le forme di verifica della qualità delle prestazioni;

n) la partecipazione dell'utenza e dell'ente convenzionato alla programmazione dei servizi.

2. Per quanto concerne gli schemi di convenzione-tipo relativi ai servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e di turismo sociale per gestione di servizi é da intendersi l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con la esclusione delle mere prestazioni di manodopera.

3. Nella predisposizione degli schemi di convenzione-tipo relativi alla fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, inoltre:

a) deve essere espressamente prevista la finalità della creazione di opportunità di lavoro e/o di formazione al lavoro di persone svantaggiate;

b) devono essere indicati i criteri per determinare il numero di lavoratori svantaggiati sia in relazione all'entità della fornitura affidata, sia al grado di produttività e al fabbisogno formativo delle persone svantaggiate inserite.

Art. 18.

Durata delle convenzioni

1. Le convenzioni concernenti la gestione di servizi di cui alla presente legge devono avere almeno durata triennale, con verifica annuale, al fine di garantire attraverso la continuità un adeguato livello qualitativo ed un efficace processo di programmazione, ricerca ed investimento.

Art. 19.

Determinazione dei corrispettivi

1. Nella determinazione dei corrispettivi, le convenzioni devono fare riferimento ai seguenti criteri:

a) per i servizi socio-assistenziali, sanitari educativi e di turismo sociale:

1) nel caso di servizi standardizzati i corrispettivi sono determinati dalle convenzioni-tipo;

2) nel caso di servizi innovativi, non standardizzati, i corrispettivi sono determinati sulla base dei dati desumibili dal progetto dettagliato e sono oggetto di specifiche verifiche;

b) per la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, i corrispettivi vengono determinati sulla base di parametri oggettivi di costo quali i mercuriali delle camere di commercio, artigianato ed agricoltura o perizie asseverate da parte di ordini professionali.

2. I corrispettivi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, devono comunque, tenere conto del costo del lavoro commisurato ai contratti collettivi nazionali di categoria, nonché alle spese di gestione e progettazione determinate nella misura forfettaria del 20 per cento.

3. Al fine del pagamento dei corrispettivi, le prestazioni delle cooperative sociali, di cui all'articolo 2, sono parificate a quelle fornite dal personale dipendente dei servizi pubblici, fermo restando il riferimento di contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore di appartenenza.

Titolo IV

Norme di incentivazione

Art. 20.
Oneri fiscali

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere alle cooperative sociali contributi pari al 50 per cento degli oneri dalle stesse sostenuti per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale. Per le cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate, il contributo è pari al 100 per cento, come previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 381 del 1991.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2007 la spesa complessiva di 700 mila euro.

3. In ogni caso ai soci volontari e/o dipendenti delle cooperative sociali si applicano, se più favorevoli, norme incentivanti l'occupazione prevista da altre disposizioni sia statali che regionali.

Art. 21.
Incentivi specifici

1. Le cooperative sociali e loro consorzi possono accedere a contributi in conto capitale per programmi di promozione, sperimentazione ed avvio di nuovi servizi e metodologie di intervento e per la realizzazione di programmi di investimento.

2. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sentita la commissione di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 27, è autorizzato alla concessione dei suddetti contributi in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute.

3. Per la finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 2.600.000,00 a carico dell'esercizio 2007.

Art. 22.
Fondo di rotazione

1. Per le finalità di cui all'articolo 22 l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione, IRCAC, è autorizzato a concedere nell'ambito dei fondi per il credito alla cooperazione finanziamenti agevolati per il restante 50 per cento delle spese sostenute, a un tasso del 3 per cento.

2. I finanziamenti devono essere rimborsati in rate semestrali entro il termine massimo di dieci anni, di cui uno di preammortamento.

Titolo V

Art. 23.

Istituzione della commissione regionale per la cooperazione sociale

1. La commissione di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 27, viene ridenominata 'Commissione per la gestione dell'albo regionale delle istituzioni assistenziali e delle cooperative sociali'.

2. La commissione di cui al comma 1 è così integrata:

a) un funzionario dell'Assessorato regionale della sanità;

b) un funzionario dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, Direzione formazione professionale;

c) un funzionario dell'Assessorato regionale della cooperazione del commercio, dell'artigianato e della pesca.

3. Il punto 2 del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 27, è così modificato:

'2) quattro componenti designati dalle organizzazioni cooperativistiche maggiormente rappresentative tra quelle riconosciute dal decreto legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.'

4. I componenti della commissione regionale durano in carica tre anni e possono essere rieletti per una sola volta.

Art. 24.

*Modificazioni alla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22
'Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia'*

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, è così sostituito:

'1. E' istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali un comitato per i servizi socio-assistenziali presieduto dall'Assessore regionale per gli enti locali o per delega dal direttore regionale per gli affari sociali, che lo presiede.

Il suddetto comitato è costituito da:

a) un funzionario dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali;

b) un funzionario dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale e della formazione professionale;

c) un funzionario dell'Assessorato regionale della sanità;

d) un funzionario dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;

e) quattro rappresentanti dei sindacati dei pensionati maggiormente rappresentativi;

f) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni cooperativistiche maggiormente rappresentative tra quelle riconosciute dal decreto legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

g) un rappresentante dell'ANCI;

h) un rappresentante dell'UPI;

i) un esperto designato dall'Unione nazionale enti di beneficenza ed assistenza.'.

2. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, le parole '- gli schemi di convenzione di cui all'articolo 20' sono sostituite dalle parole '- gli schemi di convenzione-tipo'.

3. Alla fine del comma 2 dell'articolo 14 sono aggiunte, inoltre, le parole '- le proposte in ordine a ricerche, studi, rilevazioni ed iniziative promozionali in materia di cooperazione sociale'.

Art. 25.

Modificazione alla legge regionale 14 settembre 1979, n. 214, riguardante disciplina degli asili nido nella Regione siciliana

1. All'ultimo comma dell'articolo 21 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214, dopo le parole 'e della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37' sono aggiunte le parole ', purché iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, così come integrato dall'articolo 7 della presente legge, nonché a cooperative sociali, anche costituite dopo l'emanazione della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214.'.

Art. 26.

Modificazione della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36

1. La Commissione regionale per l'impiego di cui alla legge regionale 21 settembre 1991, n. 36, è integrata con due rappresentanti della cooperazione sociale aderenti alle organizzazioni cooperativistiche maggiormente rappresentative tra quelle riconosciute dal decreto legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Art. 27.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, le cooperative iscritte alla data di entrata in vigore della presente legge nell'albo delle istituzioni assistenziali e delle cooperative sociali, di cui all'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, sono inserite d'ufficio, entro il termine di dodici mesi, nella sezione cooperative sociali, previo parere favorevole della commissione per la gestione dell'albo.

Art. 28.

Ripianamento debiti pregressi

1. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali eroga ai comuni singoli o associati che ne facciano richiesta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, contributi integrativi a quelli eventualmente concessi per il pagamento di debiti contratti fino alla data del 31 dicembre 2000, per l'organizzazione e la gestione di servizi di assistenza domiciliare agli anziani, con eventuali interessi legali. L'erogazione avviene mediante presentazione delle fatture non pagate e con una dichiarazione sottoscritta dal sindaco che attesta l'effettivo svolgimento del servizio relativo alle fatture. La spesa di 900 mila euro grava su apposito capitolo della spesa del bilancio dell'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali che viene istituito con la presente legge

Art. 29.

1. Per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si farà fronte con parte delle disponibilità del capitolo 215704 per l'esercizio finanziario 2007.

2. Per gli esercizi finanziari successivi si fa fronte con apposita legge di bilancio.

Art. 30.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.